

## Norme & Tributi

# Compensi al manager, la rinuncia va nel contratto

### CASSAZIONE

Il mancato sollecito dei pagamenti non equivale a un rifiuto esplicito

Incarico di amministratore sempre a titolo oneroso salvo clausole statutarie

Angelo Busani

L'incarico di amministratore di società si presume a titolo oneroso; il compenso è dovuto all'amministratore a prescindere dal fatto che egli lo richieda; la gratuità dell'incarico può derivare da una apposita clausola in tal senso contenuta nello statuto della società o nel contratto con il quale viene conferito l'incarico di amministrazione; l'amministratore può rinunciare, anche tacitamente al compenso che gli sarebbe dovuto.

Questa serie di rilevanti principi viene enunciata dalla Cassazione nell'ordinanza n. 24139 depositata ieri che cassa la sentenza della Corte d'appello di Trieste che, a sua volta, aveva accettato la rinuncia, per «comportamento concludente», da parte di un amministratore di Srl, al compenso spettante per aver svolto il ruolo di amministratore per un quinquennio; e ciò, in difformità alla decisione del

giudice di primo grado il quale, invece, aveva riconosciuto il diritto al compenso.

La Corte d'appello aveva negato il diritto al compenso rilevando che, per tutta la durata della sua permanenza in carica, l'amministratore non aveva mai chiesto alcun compenso e aveva anche omesso di convocare l'assemblea dei soci per deliberare il compenso a lui spettante; la richiesta di compenso non venne avanzata nemmeno quando questi aveva preannunciato le proprie dimissioni né quando le aveva in effetti rassegnate. Solo un paio d'anni dopo la cessazione dall'incarico, aveva preteso di essere retribuito.

Dopo aver ricordato che il mandato di amministrazione si presume oneroso, la Cassazione afferma che non vi è ragione di ritenere che il diritto a percepire il compenso rimanga subordinato a una richiesta che l'amministratore rivolga alla società amministrata durante lo svolgimento del relativo incarico: con l'accettazione della carica, l'amministratore di società acquisisce il diritto a essere compensato per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico affidatogli. Un'eventuale gratuità dell'incarico può derivare, di conseguenza, unicamente da una apposita previsione dello statuto della società interessata o da una apposita clausola del contratto di amministrazione.

Questo non toglie, naturalmente,

### QUOTIDIANO

#### DEL DIRITTO



### FALLIMENTO

#### Danno per mala gestione senza automatismi

Il danno per mala gestione imputabile all'amministratore unico della società fallita, per il mancato rinvenimento delle scritture contabili, non può essere calcolato in base alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare. La Corte di Cassazione esclude la possibilità di automatismi nel calcolare il pregiudizio patrimoniale che, in caso come quello esaminato, non si può far coincidere con l'intero deficit dell'azienda

— **Patrizia Maciocchi**

Il testo integrale dell'articolo su: [quotidianodiritto.ilsole24ore.com](http://quotidianodiritto.ilsole24ore.com)

che l'amministratore possa rinunciare al compenso (al riguardo, è utile rammentare che nella sentenza 18643/2018, la Cassazione, chiamata a decidere sulla questione della tassazione del compenso degli amministratori di società, ha ritenuto che la percezione di un compenso non si può presumere, ma deve essere dimostrata dal Fisco). Si tratta di una rinuncia che può essere sia formulata in modo esplicito, sia manifestata attraverso un «comportamento concludente»: tuttavia, per il configurarsi di quest'ultima evenienza, occorre che il rinunciante tenga un atteggiamento «oggettivamente e propriamente incompatibile» con la volontà di mantenere il suo diritto.

Ebbene, non può considerarsi tale un comportamento solo omissivo, come quello di non richiedere il pagamento del compenso durante lo svolgimento dell'incarico: infatti, un comportamento solo omissivo non può integrare gli estremi di una rinuncia tacita in quanto esso è tutt'altro che inequivoco e, anzi, è particolarmente ambiguo. Basta pensare che la mera inerzia ben può esprimere una semplice tolleranza del creditore o anche riflettere una situazione di pura disattenzione. Più in generale, vi è da constatare che conferire rilevanza alla mera inerzia del creditore significa ridurre indebitamente il termine di legge per la prescrizione del diritto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### DENTRO I CODICI

## Gli avvocati al Guardasigilli: basta tagli dei tribunali

Patrizia Maciocchi


L'autonomia e la libertà dell'avvocatura affermata in modo esplicito nella Carta. Questo il tema al centro del 34esimo Congresso nazionale forense che si apre oggi a Catania, alla presenza di 2 mila congressisti, di cui 600 delegati. E proprio oggi il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede avrà modo di ascoltare le proposte dell'avvocatura sulla Giustizia, e di esprimersi sull'ingresso dei legali in Costituzione.

Tema forte del congresso nella città etnea, come ha ricordato ieri nella conferenza stampa di presentazione, il consigliere delegato del Cnf, Gaetano Giuseppe Iacono: «Il presidente Andrea Mascherin ha percorso l'Italia per illustrare questo progetto dell'avvocatura: in ogni processo - puntualizza Iacono - come deve esserci un giudice imparziale, ci deve essere un avvocato la cui piena libertà e indipendenza devono essere sancite dalla Costituzione».

Dall'Organismo congressuale forense arriverà al Guardasigilli l'invito

a non comprimere i diritti dei cittadini nel processo civile, come anticipato dal coordinatore Antonio Rosa: «Chiediamo - ha detto Rosa - di non proseguire ulteriormente nel taglio e nell'accantonamento dei tribunali. Fondamentale è andare verso una specializzazione del giudice di pace e il potenziamento effettivo dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie».

Il presupposto necessario per le riforme, ad avviso del presidente della Cassa forense Nunzio Luciano, è il dialogo unitario tra Governo e Parlamento. Molti i temi che stanno a cuore a Luciano. Su tutti, quello della fiscalità e dell'autonomia e dell'indipendenza delle casse previdenziali private dei professionisti: «Cassa forense è in prima linea - ricorda il presidente - non solo nella tutela degli avvocati, dal punto di vista previdenziale, ma anche della promozione del welfare attivo». Tra le sfide che Luciano spera siano accolte dall'esecutivo, in tempi rapidi, c'è l'impegno della Cassa per la modernizzare l'edilizia giudiziaria.



Avvocati. Il presidente Cnf Andrea Mascherin

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### SERVIZI INTELLETTUALI

## Nelle associazioni riconosciute incarichi al massimo per 5 anni

Federica Micardi

Le cariche sociali nelle associazioni delle professioni non ordinarie che devono avere una durata massima di cinque anni, anche se sono ammessi status particolari come la presenza onoraria a vita, per alcuni soci fondatori. Questa precisazione è contenuta nella circolare 3708 del Mise del 1° ottobre che fa chiarezza sulle regole da seguire per le associazioni professionali che intendono iscriversi all'elenco istituito presso il ministero dello Sviluppo economico con la legge 4/2013.

Il «requisito indefettibile» per l'iscrizione è la natura dell'attività svolta da chi aderisce all'associazione, che deve essere prevalentemente intellettuale e non essere riservata a soggetti iscritti in albi o Ordini.

La circolare, in merito alle attività assimilate a quelle riservate, chiarisce che si tratta di attività per cui sono previsti specifici requisiti soggetti al controllo di una pubblica autorità. Viene invece fatto l'esempio degli amministratori di condominio, categoria professionale che può essere soggetta alla legge 4/2013 perché pur avendo requisiti previsti per

legge non è soggetta a un'autorità pubblica che ne verifichi il rispetto.

La circolare si rivolge alle associazioni che sono interessate ad iscriversi all'elenco tenuto presso il Mise e fa tesoro di tutti i chiarimenti forniti nel corso di questi cinque anni attraverso le FAQ e il documento sugli «errori più frequenti» (disponibili all'indirizzo internet [www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professionioni-non-organizzate](http://www.mise.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/professionioni-non-organizzate)).

Al momento in questo elenco ci sono poco meno di 180 associazioni, la maggior parte (oltre 160) iscritte tra le «Associazioni che rilasciano l'attestato di qualità e di qualificazione professionale dei servizi prestati dai soci». Una criticità rilevata dal Mise riguarda proprio la possibilità per queste associazioni di rilasciare «attestati». Deve essere chiaro e spiegato nello Statuto, nel Regolamento, sul sito dell'associazione che l'attestato

«non può essere assimilato a una certificazione di qualità, o a un accreditamento, o riconoscimento professionale». Molte richieste di iscrizione all'elenco del Mise sono state scartate proprio per la scarsa chiarezza su questo punto.

4/13

### LA LEGGE

#### DI RIFERIMENTO

La legge 4/2013 si rivolge per la prima volta alle professioni non regolamentate, cioè quelle senza albo e senza Ordine

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### PARTECIPAZIONI IN SOCIETÀ DI CAPITALI

## Una sola «voce» per i comproprietari

Nessun vizio delle delibere prese in riunioni convocate dal rappresentante comune

Antonino Porracciolo

I comproprietari di partecipazioni in società di capitali possono esercitare i propri diritti solo per mezzo del rappresentante comune. Lo ricorda il Tribunale di Roma, Sezione specializzata in materia di impresa (presidente Cardinali, relatore Bernardo), in una sentenza del 3 luglio.

Questi i fatti. A seguito del decesso dell'unico socio di due società a responsabilità limitata, le quote delle Srl erano state ereditate dai figli dello stesso socio. Il rappresentante comune degli eredi aveva poi convocato le assemblee delle due Srl, che quindi deliberavano la revoca dei precedenti amministratori e la nomina di nuovi organi gestori. Due soci coeredi hanno allora chiesto una pronuncia di nullità delle delibere, sostenendo che le riunioni erano state indette da un soggetto non legittimato. Dal

canto loro, le Srl hanno domandato il rigetto dell'istanza, deducendo che alle assemblee aveva partecipato la comune rappresentante dei coeredi con la totalità del capitale sociale.

Nel decidere la lite, il tribunale di Roma ricorda che in base all'articolo 2468 del Codice civile, in caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune, nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 dello stesso Codice (relativi alla comunione dei diritti reali).

Si tratta di una norma il cui scopo è «quello di individuare un unico interlocutore con la società, al fine di agevolare i rapporti tra questa e i partecipanti alla comunione»; sicché - si legge ancora nella sentenza del Tribunale di Roma - ogni diritto connesso alla titolarità della quota deve essere «necessariamente esercitato per il tramite del rappresentante comune».

Peraltro, nell'applicare l'analoga disciplina prevista per le Spa (contenuta nell'articolo 2347 del Codice civile), i giudici hanno af-

### IL QUADRO NORMATIVO

#### 1. Rappresentante comune

Secondo l'articolo 2468 del Codice civile, nel caso di comproprietà di una partecipazione, «i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune» nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106

#### 2. Indivisibilità azioni

Nelle spa, prevede l'articolo 2347 del Codice civile, in caso di comproprietà di un'azione, «i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune». Se il rappresentante comune non è stato nominato, «le comunicazioni e le dichiarazioni fatte dalla società a uno dei comproprietari sono efficaci nei confronti di tutti»

fermato che i diritti dei comproprietari delle azioni spettano esclusivamente al delegato nominato dalla maggioranza dei comproprietari e non possono essere esercitati disgiuntamente e in via individuale.

Le norme in questione prevedono, dunque, un'ipotesi di rappresentanza necessaria, sicché il singolo comproprietario non è legittimato, ad esempio, a presentare la denuncia di gravi irregolarità, da parte degli amministratori, nella gestione della società (articolo 2409 del Codice civile), né a esercitare i diritti di intervento e di voto in assemblea o di impugnativa delle delibere assembleari. Così come spetta solo al rappresentante comune l'esercizio dei diritti patrimoniali (ad esempio, quello agli utili) e di quelli a contenuto misto (come il diritto di opzione o di recesso).

Per questi motivi, il tribunale ha quindi dichiarato il difetto di legittimazione degli attori a impugnare le delibere delle società, spettando il relativo potere solo al coerede che era stato nominato comune rappresentante.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

# L'OUTSOURCING che pensa come te

PERSONE • IDEE • TECNOLOGIE

per la gestione delle risorse umane e l'amministrazione della tua impresa

Scopri di più sui nostri servizi [www.f2a.biz](http://www.f2a.biz) • [info@f2a.biz](mailto:info@f2a.biz)